

Perché rifiutare il telefono GSM-R.

Nessuno può escludere l'utilità di un telefono a bordo dei mezzi di trazione; esso è stato da sempre rivendicato dai macchinisti, ed ora che ce ne vogliono consegnare uno, lo rifiutiamo. Perché?

Ovviamente non si tratta di un vezzo, e cerchiamo di spiegarlo sinteticamente.

Il telefono GSM-R, previsto dalla delibera di RFI 35/2004, è obbligatorio che sia installato nelle cabine di guida dei rotabili (locomotive e WSP), da parte di Trenitalia, e nemmeno nel transitorio (presumibilmente fino al 31 dicembre 2006) è previsto alcun obbligo per i lavoratori. Da dove nasce, allora, il rifiuto, se fino ad ora abbiamo usato tranquillamente il cellulare attualmente in dotazione?

Il telefono cellulare (non GSM-R) che la maggior parte di noi prese tempo fa in consegna era un semplice ausilio all'attività lavorativa, non obbligatorio (infatti, chi fu perseguito disciplinarmente per non averlo ritirato, fu successivamente scagionato). Oggi, invece, la pretesa di consegnare il cellulare GSM-R al pdm è un semplice escamotage per scaricare sui lavoratori le inadempienze di Trenitalia rispetto ad obblighi che sono esclusivamente suoi.

Se il pdm ritira il cellulare GSM-R e, successivamente, dimentica di portarlo con sé in servizio, cosa può accadergli se, a seguito di un incidente, egli non ha potuto prontamente inviare il "segnale di prudenza generalizzato" non consentendo così, ad esempio, il soccorso ai feriti?

E' da ritenere che il macchinista, in questo caso, sia imputabile di reati che vanno dalla omissione

di soccorso al disastro colposo, reati comunque riconducibili ad un rapporto di causalità di cui all'art. 40 del Codice Penale ("...Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione..."), reati ricollegabili all'imperizia ed alla propria dimenticanza. In tali casi Trenitalia ne uscirebbe indenne perché può sempre dimostrare d'aver regolarmente consegnato al pdm il telefono cellulare GSM-R, aggirando così gli stessi obblighi di RFI. Ma la Società può imporre al macchinista di prendere in consegna il telefono cellulare GSM-R e di tenerlo con sé al di fuori dell'orario di lavoro?

Questo atto equivale a violare la libertà individuale altrimenti garantita dalla Costituzione Italiana (art. 13: "La libertà personale è inviolabile". Art. 23: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"), ed è pertanto vietato dalla legge.

Invitiamo, allora, a non ritirare il telefono cellulare GSM-R al di fuori dell'orario di lavoro.

Qualora questo fosse consegnato durante la prestazione lavorativa, invitiamo ad emettere l'apposito M40.



ORIGINALE

Vale m40 n°

Consegnato/trasmesso⁽¹⁾ ore

Comunico al SOR/SOP/CC/CD303/Istruttore di linea⁽¹⁾
che il telefono cellulare che mi si vuole consegnare in data odierna (durante la quale non mi trovo in servizio ai treni) non verrà da me ritirato in quanto non sono obbligato da alcuna norma a detenere alcunché al di fuori della prestazione lavorativa strettamente connessa alla condotta dei treni durante la quale, invece, ho l'obbligo di rispettare quanto disposto dall'art. 1.1 dell'I.P.C.L.

Riconoscendo l'utilità di un telefono cellulare per l'espletamento del servizio ai treni (anche se quello che mi si vuole consegnare presenta limiti - già segnalati dal RLS al datore di lavoro - che non ne fanno affatto uno strumento di sicurezza), mi rendo disponibile a prendere lo stesso in consegna qualora mi fosse affidato all'inizio di ogni mia prestazione lavorativa strettamente connessa alla condotta dei treni, per riconsegnarlo - al termine del servizio - al referente dell'impresa che mi vorrete segnalare o, in mancanza di vostra comunicazione, per lasciarlo in dotazione alla cabina di guida in testa al treno.....

Diffido, inoltre, il signor.....dal mettere in atto azioni coercitive di qualunque natura al fine di impormi la presa in consegna del telefono cellulare di cui sopra poiché mi vedrò costretto a rivolgermi alle Autorità competenti, considerando il vostro atto alla stregua di vostri presunti reati di violenza privata (art. 610 C.P.), violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 C.P.), minaccia (art. 612 C.P.) e conseguentemente segnalati all'Autorità competente (in combinato con quanto stabilito dall'art. 27 Costituzione Italiana e dagli artt. 2050, 2051 C.C., 40, 42, 43, 113, 450, 590, C.P.) oltrechè al RLS e OO.SS., per le iniziative del caso.

Il Macchinista/ Il PdM⁽¹⁾

COPIA PER IL PDM

Vale m40 n°

Consegnato/trasmesso⁽¹⁾ ore

Comunico al SOR/SOP/CC/CD303/Istruttore di linea⁽¹⁾
che il telefono cellulare che mi si vuole consegnare in data odierna (durante la quale non mi trovo in servizio ai treni) non verrà da me ritirato in quanto non sono obbligato da alcuna norma a detenere alcunché al di fuori della prestazione lavorativa strettamente connessa alla condotta dei treni durante la quale, invece, ho l'obbligo di rispettare quanto disposto dall'art. 1.1 dell'I.P.C.L.

Riconoscendo l'utilità di un telefono cellulare per l'espletamento del servizio ai treni (anche se quello che mi si vuole consegnare presenta limiti - già segnalati dal RLS al datore di lavoro - che non ne fanno affatto uno strumento di sicurezza), mi rendo disponibile a prendere lo stesso in consegna qualora mi fosse affidato all'inizio di ogni mia prestazione lavorativa strettamente connessa alla condotta dei treni, per riconsegnarlo - al termine del servizio - al referente dell'impresa che mi vorrete segnalare o, in mancanza di vostra comunicazione, per lasciarlo in dotazione alla cabina di guida in testa al treno.....

Diffido, inoltre, il signor.....dal mettere in atto azioni coercitive di qualunque natura al fine di impormi la presa in consegna del telefono cellulare di cui sopra poiché mi vedrò costretto a rivolgermi alle Autorità competenti, considerando il vostro atto alla stregua di vostri presunti reati di violenza privata (art. 610 C.P.), violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 C.P.), minaccia (art. 612 C.P.) e conseguentemente segnalati all'Autorità competente (in combinato con quanto stabilito dall'art. 27 Costituzione Italiana e dagli artt. 2050, 2051 C.C., 40, 42, 43, 113, 450, 590, C.P.) oltrechè al RLS e OO.SS., per le iniziative del caso.

Il Macchinista/ Il PdM⁽¹⁾

Firma per ricevuta.....